

CIRCOLARE N. 536

“DEPARTMENT SERVIZI PER LO SVILUPPO”

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Si informa che, in attesa dell'adeguamento al Regolamento di esenzione CE n. 800/2008 (*“Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con decorrenza 1° gennaio 2009 l'intera operatività del Fondo di garanzia per le PMI (legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) viene sottoposta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006).*

Al riguardo, anche con riferimento ai *finanziamenti a medio-lungo termine, i prestiti partecipativi e le partecipazioni* (come definiti dalla Parte I, lettere r), s) e t) delle vigenti disposizioni operative), i soggetti richiedenti sono tenuti a compilare il prospetto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio antecedente la spedizione della richiesta di ammissione dell'operazione (pagina 12 dell'allegato 1, nel caso di garanzia diretta, pagina 4 dell'allegato 2 nel caso di controgaranzia).

In particolare, a tutti i soggetti richiedenti che si avvalgono della procedura telematica per l'invio delle domande si segnala quanto segue:

- per le domande di garanzia diretta e per le domande di controgaranzia, la “tipologia operazione” da indicare sul modulo predisposto sul web è sempre “*Altra operazione*”, anche nel caso di *finanziamenti a m/l termine*, di *partecipazioni* e di *prestiti partecipativi*;
- per le domande di controgaranzia, la dichiarazione relativa all’importo della commissione versata dall’impresa per la garanzia concessa dal soggetto richiedente (inferiore ovvero non inferiore all’1% annuo sul residuo capitale in essere) non deve essere compilata.

Con l’occasione, si rende noto che, sempre a partire dal 1° gennaio 2009, secondo quanto disposto dal sopracitato Regolamento CE n. 1998/2006 (art. 2, par. 4, lettera d), l’equivalente sovvenzione lordo della garanzia è posto pari al 13% dell’importo massimo garantito di ciascuna operazione.

Il testo della presente circolare, delle disposizioni operative e dei relativi allegati (modulistica per la presentazione delle domande) sono disponibili sul sito internet www.incentivi.mcc.it (Incentivi nazionali/Fondi di Garanzia/Fondo di Garanzia/Normativa e Incentivi nazionali/Fondi di Garanzia/Tecnologie digitali/Normativa).

UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.

Antonella Balzano

Pierpiero Brunozzi

